



Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 24/01/2020

Numero: 0006201

Ufficio: SG - UVS Ufficio Vigilanza Collaborative e Vigilanze Speciali

Al Commissario *ad acta*
per l'Attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario della Regione Calabria
c.a. Gen. Dott. Saverio Cotticelli
pec: commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

e p.c.: Ministero della Salute
Segretario Generale
pec: seggen@postacert.sanita.it

Fascicolo 3221/2019 (da citare nella risposta)

Oggetto: Protocollo Vigilanza Collaborativa con il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario della Regione Calabria, ex art. 6, co. 2, d.l. 30.4.2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25.6.2019, n. 60.

Per l'attivazione della vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Consiglio di questa Autorità ha approvato il Protocollo di azione previsto dall'art. 6 co. 2 d.l. 35/2019, che si trasmette in formato word, con la richiesta di inserire il logo dell'amministrazione istante e la sottoscrizione con firma elettronica.

In seguito al completamento del testo ed all'invio dello stesso allo scrivente Ufficio, il Protocollo sarà sottoposto alla firma del Presidente dell'ANAC e pubblicato sul sito dell'Autorità.

Ing. Filippo Romano

PROTOCOLLO DI AZIONE

VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COMMISSARIO *AD ACTA* PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO NEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del Codice dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del Codice dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del Codice è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l'art. 6, comma 1 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, rubricato "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*", prevede che "*Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono*

esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria';

- l'art. 6 comma 2 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, rubricato "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", prevede la stipula di un protocollo di vigilanza, ai sensi dell'art. 213 comma 3, lett. h) del Codice, con il Commissario *ad acta* richiamato dal medesimo decreto-legge, "per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- la nomina del suddetto Commissario *ad acta*, già prevista dal combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.12.2018 ed è stata successivamente confermata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.07.2019.

CONSIDERATO CHE

- la sottoscrizione del protocollo costituisce diretta attuazione dell'art. 6, comma 2 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60;
- il carattere preventivo della vigilanza collaborativa suggerisce di circoscrivere il controllo ad ipotesi specifiche (così da rendere efficace la collaborazione) e, a tale fine, appare opportuno suddividere l'attività di vigilanza per gruppi omogenei di settori merceologici, per quanto attiene alle forniture di beni e servizi, e per fasce di prezzo, per quanto riguarda i lavori;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità'), nella persona del suo Presidente f.f., Francesco Merloni

E

il Commissario *ad acta*, gen. dott. Saverio Cotticelli,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzato a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, nei limiti già posti dall'art. 6, commi 1 e 2 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, un numero circoscritto di affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, e sarà incentrata, per gli affidamenti relativi a **servizi o fornitura di beni**, su una procedura per ciascun settore merceologico, al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del Codice, rientrante nella competenza del Commissario straordinario/Commissione Prefettizia; tale procedura e le relative indicazioni collaborative sono da considerarsi quali *leading case* a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria per procedure omogenee o similari. Il Commissario *ad acta* avrà cura di verificare il rispetto delle indicazioni dell'Autorità da parte degli enti del servizio sanitario nei successivi affidamenti.
2. Per quanto attiene agli affidamenti di **lavori**, in coerenza con le soglie previste dall'art. 36 co. 2 del Codice, saranno oggetto di vigilanza:
 - n. 2 procedure di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
 - n. 2 procedure di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
 - n. 2 procedure aperte di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti atti della procedura di affidamento:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;

- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Formano, altresì, oggetto di vigilanza il rispetto dei prezzi di riferimento in ambito sanitario (fissati ai sensi dell'art. 17 del d.l. 6.7.2011 n. 98), nonché i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. Il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
3. Nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento deve essere inserita la seguente clausola: *“L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.”*. Resta ferma la facoltà di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
4. Il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità che contengano la clausola di cui al comma 4 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

- I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi dal Commissario straordinario/Commissione Prefettizia all'Autorità prima della loro formale adozione;
- II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
- III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Commissario straordinario/Commissione Prefettizia.

In tale ipotesi, il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia:

- a. se ritiene fondato il rilievo, adotta gli atti di propria competenza in conformità al rilievo stesso ed invia copia del documento come modificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata fino al 31 ottobre 2020.

Articolo 8

(Verifica)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i restanti mesi.
2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il Commissario straordinario/Commissione Prefettizia invia all'Autorità un primo report relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - lo stato del procedimento;
 - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite dal Commissario straordinario/Commissione Prefettizia ovvero dalla Stazione appaltante che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Prerogative del Commissario straordinario/Commissione Prefettizia e della Stazione appaltante)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Commissario straordinario/Commissione Prefettizia e della Stazione appaltante, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma,

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Il Commissario *ad acta*